



# Euroconference

NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

## Edizione di giovedì 27 Febbraio 2020

### CASI OPERATIVI

**Si applicano ritenute su compensi per noleggi a soggetti non residenti?**  
di EVOLUTION

### ENTI NON COMMERCIALI

**Le attività diverse, lo sport e il terzo settore**  
di Guido Martinelli

### FISCALITÀ INTERNAZIONALE

**Obblighi connessi agli acquisti intracomunitari di beni**  
di Clara Pollet, Simone Dimitri

### IVA

**Sanzioni tributarie e principio del favor rei**  
di Luigi Ferrajoli

### DICHIARAZIONI

**I contribuenti che devono optare per il modello Redditi**  
di Laura Mazzola

### ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

**L'analisi di regressione nella valutazione degli Studi Professionali**  
di Corrado Mandirola di MpO & Partners, Giangiacomo Buzzoni di MpO & Partners

## CASI OPERATIVI

### **Si applicano ritenute su compensi per noleggi a soggetti non residenti?**

di EVOLUTION

Master di specializzazione

### **LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

***Una impresa o un professionista corrisponde un compenso per il noleggio di attrezzature ubicate in Italia a una società fiscalmente residente all'estero. Si chiede di conoscere se vi sia una qualche ritenuta alla fonte che il soggetto italiano deve applicare come sostituto.***

Va innanzitutto premesso che la previsione di eventuali ritenute deve essere valutata in base alla normativa domestica; tuttavia è necessario valutare se la convenzione contro le doppie imposizioni eventualmente applicabile preveda una qualche misura di favore per il soggetto non residente.

L'iter logico da seguire è il seguente. Innanzitutto si deve valutare se il soggetto che noleggia l'attrezzatura in Italia sia residente all'estero o in Italia.

La questione viene gestita con l'articolo 2 Tuir, se si tratta di una persona fisica, oppure ai sensi dell'articolo 73 Tuir, se si tratta di una società. Qualora emergano profili di incertezza, inoltre, il contribuente potrà dirimere la questione con l'articolo convenzionale (generalmente l'articolo 4) che gestisce la residenza fiscale dei soggetti.

Assumendo, nel nostro caso, la residenza estera, si deve rilevare come, in base all'articolo 3 Tuir i soggetti non residenti sono tassati solamente sui redditi prodotti in Italia (principio di territorialità).

L'elenco dei redditi che i non residenti producono nel nostro Paese è contenuto nell'articolo 23 Tuir, dove si annoverano, alla lettera f) del comma 1, i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso.

La norma prevede peraltro alcune ipotesi di esclusione che non interessano, tuttavia, il nostro caso.

A questo punto si deve valutare se, per caso, il D.P.R. 600/1973 preveda una disciplina particolare, ossia una ritenuta alla fonte che permetta di esonerare la società non residente dal dover presentare la dichiarazione dei redditi in Italia autoliquidando l'imposta dovuta.

La risposta è affermativa, in quanto l'articolo 25, ultimo comma, D.P.R. 600/1973, prevede che deve essere operata una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sull'ammontare dei compensi corrisposti a non residenti per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato. Il legislatore prevede espressamente che ne sono esclusi i compensi corrisposti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

A questo punto si deve valutare se il soggetto non residente detenga per caso una stabile organizzazione nel nostro Paese.

In tal caso non si applicano ritenute alla fonte, tuttavia la stabile sarà tenuta a liquidare l'Ires in Italia e a presentare la dichiarazione Modello redditi società di capitali.

La stabile organizzazione potrebbe ad esempio sussistere nel caso in cui la società estera detenga in Italia un negozio che noleggia le attrezzature a terzi. In questo caso, infatti, si dovrebbe constatare che l'entità non residente dispone in Italia di una sede fissa di affari attraverso cui esercita in tutto o in parte la propria attività.

Supponiamo che non sia questo il nostro caso. In prima battuta dobbiamo quindi concludere, in base alla normativa interna, che il sostituto italiano dovrà operare una ritenuta alla fonte del 30% a titolo di imposta.

Sul punto, tuttavia, si segnala che, in base all'articolo 26 quater D.P.R. 600/1973 è possibile evitare la suddetta ritenuta, ma solamente in applicazione della direttiva interessi e canoni.

La previsione, tuttavia, trova applicazione solo per i flussi all'interno del gruppo, atteso che è richiesta la detenzione diretta di una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto nella società .

La partecipazione può essere detenuta dalla società italiana pagante oppure dalla società estera che riceve il flusso.

In alternativa, è altresì possibile che le società siano per così dire sorelle, nel senso che, in assenza di una rapporto partecipativo tra le stesse, vi è una terza società che detiene in entrambe almeno il 25% dei diritti di voto.

La norma prevede inoltre il rispetto di altri requisiti che in questa sede non è il caso di approfondire. Ovviamente, se, come spesso accade, è assente un rapporto partecipativo tra la società pagante e quella che riceve il pagamento, non resta che valutare l'applicazione della convenzione contro le doppie imposizioni.

Se la convenzione risulta conforme al Modello Ocse 2017, nessuna ritenuta deve essere applicata per le ragioni che seguono.

L'articolo 7, pr. 1, del modello Ocse, infatti, prevede che gli utili di una impresa estera possono essere tassati nel Paese diverso da quello di residenza solamente in presenza di una stabile organizzazione.

La questione sembrerebbe quindi pacificamente risolta nel senso di escludere la tassabilità nel Paese estero (nel nostro caso in Italia). La questione è tuttavia più complessa in quanto, il successivo par. 4, in deroga al par. 1, prevede che, se particolari casistiche di reddito sono disciplinate autonomamente in qualche articolo della convenzione, questo articolo specifico prevale.

Ebbene, seguendo il modello Ocse, non possiamo rivenire nessuna previsione particolare in tal senso in quanto il noleggio di attrezzature non rientra in alcuna previsione convenzionale specifica.

L'unica norma che potrebbe astrattamente contenere la previsione è costituita dall'articolo 12 del modello Ocse, relativo ai canoni.

L'esclusione della ritenuta discende da due elementi:

- la definizione di canoni contenuta nel par. 2 non annovera il noleggio di attrezzature industriali o commerciali;
- la norma prevede la tassazione del canone esclusivamente nel Paese di residenza del percettore.

Tuttavia, le convenzioni dell'Italia si scostano dal Modello Ocse per due motivi:

- la definizione di canoni contenuta nell'articolo 12 annovera anche i noleggi di attrezzature;
- generalmente (anche se non sempre) l'articolo 12 prevede anche una tassazione nel Paese della fonte che, nel caso dell'Italia, viene operata attraverso una ritenuta alla fonte.

Possiamo quindi affermare che, generalmente, le convenzioni stipulate dall'Italia riducono, senza tuttavia eliminare, la ritenuta alla fonte del 30% prevista dall'articolo 25 D.P.R. 600/1973.

## ENTI NON COMMERCIALI

### **Le attività diverse, lo sport e il terzo settore**

di Guido Martinelli

The graphic features a blue header bar with the text "Seminario di specializzazione". Below it, in large blue letters, is the title "SPORT E TERZO SETTORE. COSA CAMBIA?". Underneath the title, in smaller blue text, is the call-to-action "Scopri le sedi in programmazione >". The background has abstract white and blue geometric shapes.

La stampa aveva dato notizia che il 6 marzo dell'anno scorso, la Cabina di Regia, prevista dal primo comma dell'[articolo 97](#) del codice del terzo settore, aveva discusso e dato il via libera alla **bozza di testo di decreto sulle attività diverse** di cui all'[articolo 6](#) della citata disposizione normativa.

Quest'ultima norma prevede, infatti, che **gli enti del terzo settore possano svolgere attività diverse da quelle di interesse generale purché “siano secondarie e strumentali”**.

Per la determinazione dei criteri e limiti la norma rinvia ad un **decreto da emanare** con il concerto di due Ministri (quello del lavoro e delle politiche sociali e quello dell'economia e delle finanze) sentita, appunto, la Cabina di Regia e *“tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale”*.

Non senza rammarico e preoccupazione dobbiamo constatare che, a ormai un anno dalla definizione del testo, **questo decreto non è ancora approvato alla definitiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale**.

Sulla base delle prime anticipazioni apparse, il decreto dovrebbe prevedere che, **per poter definire “diverse”**, e quindi secondarie, le attività svolte devono ricorrere almeno **una delle seguenti due condizioni**, entrambe relative ai **ricavi** e ai **costi** dell'attività determinati in ciascun esercizio:

1. **non devono superare il trenta per cento delle entrate complessive dell'ets;**
2. **non devono superare il sessantasei per cento dei costi complessivi dell'ets.**

Va ricordato che per **ricavi** si dovranno intendere tutte le entrate da corrispettivo per beni o servizi, nonché quelle derivanti da quote o contributi associativi, erogazioni liberali, contributi e raccolta fondi.

**Tra i costi complessivi**, in modo innovativo, il decreto inserisce **anche quelli figurativi**, dati dall'impiego dei volontari iscritti nel registro dedicato previsto dal codice del terzo settore.

Il calcolo dovrà essere fatto applicando alle **ore di attività effettivamente svolte** la **retribuzione oraria londa** prevista per la stessa qualifica dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali.

In vista, anche, della ormai imminente definitiva entrata in vigore del **Registro Unico nazionale del terzo settore** e della scadenza del 30 giugno, data entro la quale le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le onlus potranno **modificare i propri statuti** per adeguarli al codice del terzo settore con semplice assemblea ordinaria, **l'assenza della ufficialità di questo decreto crea non pochi problemi agli operatori, in special modo per il mondo dello sport**.

Infatti, la norma in esame trae indubbiamente origine dalle attività di terzo settore che trovano finanziamenti in gran parte legati alla **raccolta fondi** e alla **contribuzione pubblica**, anche di natura corrispettiva.

Che nello sport prevalga, invece, il **reperimento delle risorse** attraverso lo svolgimento di attività commerciali il legislatore tributario lo aveva già intuito, previsto e disciplinato nell'[articolo 149 Tuir](#) laddove le associazioni sportive dilettantistiche vengono **escluse dalla determinazione dei parametri per la perdita della qualifica di ente non commerciale**.

**Le sportive che, invece, volessero iscriversi al Runts ed entrare nel terzo settore dovranno prima verificare** (e proprio per questo la perdurante assenza della ufficializzazione del testo preoccupa) **se il loro mix di proventi consenta di far sì che quelli di natura “diversa” rientrino o possano rientrare nei parametri indicati**.

Ne deriva che **qualsiasi sportiva**, anche se possedesse la qualifica di associazione di promozione sociale, **non potrà accedere al terzo settore in tutti quei casi in cui la sommatoria dei proventi di natura promopubblicitaria (sponsor, affissioni)**, della vendita dei biglietti di accesso alle gare, dei posti di ristoro o della vendita dei prodotti **superi del 30% il totale dei ricavi o comunque il 66% dei costi**.

Per chiunque conosca il mondo dello **sport** appare intuitivo che tutte le discipline di sport di squadra hanno una **rilevante incidenza di questo tipo di provento**.

Sicuramente avremo una fetta importante del mondo dello sport che, indipendentemente da ogni valutazione di altro genere, non potrà accedere al **registro unico nazionale del terzo settore**.

Ciò anche per **due ulteriori criticità della norma**.

La prima legata alla **individuazione dei confini tra ricavo legato allo svolgimento di attività di**

interesse generale e attività diversa.

Se una sportiva gestisce un **impianto sportivo** e affitta spazi all'interno del proprio impianto ad altra associazione, il corrispettivo che riscuote sarà ritenuto di **natura diversa o no?**

Ciò senza voler aggiungere la difficoltà che tale impostazione comporta. Sarà necessario impostare una **rendicontazione** solo per le **attività diverse** (e anche qui il decreto sul bilancio si fa attendere) e dovremo poter riuscire a determinare anche il **costo figurato dei volontari**.

Si pone poi l'ulteriore ampio **problema di chi io possa considerare volontario in una sportiva e l'assenza di parametri di riferimento su cui calcolarne il costo figurato**. Rimarcando, infine, l'ulteriore **difficoltà amministrativa** che viene posta a carico degli enti del terzo settore.

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### ***Obblighi connessi agli acquisti intracomunitari di beni***

di Clara Pollet, Simone Dimitri



Master di specializzazione

## REVISIONE LEGALE

Scopri le sedi in programmazione >

L'[ordinanza n. 34512 del 27.12.2019](#) della Cassazione offre lo spunto per riproporre un'analisi degli **adempimenti connessi agli acquisti intracomunitari di beni**, distinguendo tra **obblighi sostanziali e formali**.

Come noto, **gli acquisti intracomunitari di beni**, con introduzione della merce nel territorio nazionale, **ai fini Iva, sono imponibili in Italia**.

Ai sensi degli [articoli 17, comma 2, D.P.R. 633/1972](#) e [46 D.L. 331/1993](#), l'acquirente soggetto passivo Iva italiano (o il committente del servizio) **deve numerare ed integrare le fatture ricevute**. Tali fatture, a norma dell'[articolo 47, comma 1, D.L. 331/1993](#), vanno annotate distintamente **nel registro delle fatture emesse**, entro il mese di ricevimento, ai sensi dell'[articolo 23 D.P.R. 633/1972](#), e **nel registro degli acquisti**, ai sensi dell'[articolo 25](#) dello stesso decreto (**applicazione del meccanismo del reverse charge**).

Nel caso di specie una società italiana ha **effettuato acquisti intra-Ue**, limitandosi a contabilizzare le relative fatture **nel solo libro giornale, senza applicare il meccanismo dell'inversione contabile** (mancata registrazione ed integrazione delle fatture), con omessa indicazione dell'ammontare imponibile degli acquisti e dell'imposta in dichiarazione Iva (rigo VJ9) e **omessa presentazione dei relativi modelli Intrastat**.

L'Agenzia delle entrate ha sanzionato tali condotte tramite **avviso di accertamento, senza però escludere il diritto alla detrazione dell'Iva** sulle operazioni oggetto delle irregolarità contabili. Il contribuente presentava ricorso fino in Cassazione, convinto di aver commesso **mere violazioni formali**, senza aver recato pregiudizio all'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

Nel **rigettare il ricorso del contribuente**, gli Ermellini ripercorrono i **precedenti orientamenti a livello comunitario**, analizzando, in particolare, la **sentenza Idexx** ([Corte di Giustizia Ue 11.12.2014, C- 590/13](#)), che ha affrontato la **distinzione tra obblighi sostanziali e rispetto dei**

**requisiti formali** del diritto alla detrazione dell'imposta.

Ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione è necessario **soddisfare tutti gli obblighi sostanziali di assunzione del debito di imposta**, per assicurare il rispetto del meccanismo dell'inversione contabile, **anche laddove le due annotazioni**, dell'Iva dovuta "a monte" e dell'Iva detraibile "a valle", **non siano state effettuate**.

In relazione agli acquisti intracomunitari di beni imponibili, i **requisiti sostanziali esigono**, ai sensi dell'**articolo 17, paragrafo 2, lettera d)** della sesta Direttiva, che:

- **tali acquisti siano stati effettuati da un soggetto passivo Iva;**
- **quest'ultimo sia debitore dell'imposta con riferimento a detti acquisti;**
- **i beni in questione siano utilizzati ai fini di proprie operazioni imponibili.**

**Nessun altro obbligo o adempimento**, diverso dai requisiti suindicati, **può dunque condizionare**, nel sistema dell'Iva sugli acquisti intracomunitari, **l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta dovuta su dette operazioni**.

Secondo **consolidato indirizzo della giurisprudenza comunitaria**, ai sensi degli [\*\*articoli 18, n. 1, lettera d\)\*\*](#) e [\*\*22 della sesta Direttiva CE 388/1977\*\*](#), come modificata dalla **Direttiva n. 17/2000**, il principio di neutralità fiscale impone che **l'inosservanza da parte di un soggetto passivo delle formalità imposte da uno Stato membro**, in applicazione delle disposizioni comunitarie, **non può privarlo del suo diritto alla detrazione, ferma restando l'eventuale applicazione di sanzioni** per l'inosservanza di tali obblighi.

Per contro, **gli obblighi formali del diritto a detrazione "disciplinano le modalità ed il controllo dell'esercizio del diritto medesimo, nonché il corretto funzionamento del sistema dell'Iva".**

Il cessionario di un acquisto intracomunitario di beni è tenuto, pertanto, ad **assolvere le formalità fissate da ogni Stato membro**. L'[\*\*articolo 22 Direttiva n. 388/1977\*\*](#) dispone, tra l'altro, che ogni soggetto passivo deve tenere una **contabilità "sufficientemente particolareggiata da consentire l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ed i relativi controlli da parte dell'amministrazione fiscale"**.

**Gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire gli obblighi che essi ritengano necessari ad assicurare l'esatta riscossione dell'imposta ed evitare le frodi**; tali misure non possono andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento di detti obiettivi e non devono rimettere in discussione il principio fondamentale della neutralità dell'imposta.

La violazione ha carattere **meramente formale** quando ricorrono **due concorrenti requisiti: non arrecare pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e, al contempo, non incidere sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo** ([\*\*articolo 6, comma 5-bis, D.Lgs. 472/1997\*\*](#)).

**L'omessa annotazione degli acquisti intracomunitari nelle dichiarazioni periodiche presentate con dati inesatti, integra una violazione sostanziale**, in quanto è in grado di incidere sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo ([Cassazione, Sez. 5, ordinanza n. 23352 del 06.10.2017](#)).

**Le stesse conclusioni valgono per l'omessa annotazione delle fatture nei registri Iva:** tale mancanza non consente di accertare la corrispondenza tra gli importi riportati nei registri e quelli risultanti dalle fatture, così **integrando un pregiudizio per l'esercizio delle azioni di controllo** suscettibile di incidere sulla determinazione della base imponibile e sul versamento del tributo ([Cassazione, Sez. 5, ordinanza n. 21101 del 24.08.2018](#)).

Ad avviso della Corte, **anche l'omessa trasmissione degli elenchi Intrastat** potrebbe riconnettersi ad una evasione dell'imposta sugli acquisti intra Ue e, pertanto, **non può considerarsi violazione meramente formale**.

Da ultimo si ricorda che anche **l'Intrastat delle vendite ha assunto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, valenza sostanziale: la non imponibilità Iva delle cessioni intracomunitarie non si applica qualora il cedente non abbia rispettato l'obbligo** (di cui agli [articoli 262 e 263 della Direttiva 2006/112/Ce](#)) **di presentare un elenco riepilogativo** o l'elenco riepilogativo da lui presentato non riporti le informazioni corrette riguardanti la cessione intracomunitaria ([articolo 138, paragrafo 1 bis Direttiva 2006/112/CE](#), come introdotto dalla Direttiva (UE) 2018/1910 del 4 dicembre 2018, che **dovrà essere recepita dagli Stati Membri**).

## IVA

### **Sanzioni tributarie e principio del favor rei**

di Luigi Ferrajoli



Master di specializzazione

## LA FISCALITÀ IMMOBILIARE

Scopri le sedi in programmazione >

L'[articolo 33 D.Lgs. 175/2014](#) ha modificato i **criteri di applicazione dell'agevolazione Iva al 4%** per l'acquisto di **abitazioni non di lusso**, eliminando qualsiasi riferimento al **D.M. 1072/1969** e introducendo un criterio vincolato alla **categoria catastale dell'immobile**.

In particolare, è stato novellato il [n. 21 della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 633/1972](#), nella parte in cui prevedeva l'applicazione dell'aliquota Iva al 4% agli **atti di trasferimento di "case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto Ministeriale dei lavori pubblici 2 agosto 1969 [...] in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis, all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro"** di cui al **D.P.R. 131/1986**.

La nuova formulazione del numero 21) della predetta tabella dispone che l'aliquota Iva del 4% si applichi, sussistendo i requisiti richiesti dalla [nota II-bis, all'articolo 1 della tariffa, parte prima allegata al D.P.R. 131/1986](#), agli atti di trasferimento aventi ad oggetto **"case di abitazione ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9"**.

La *ratio* della riforma risiede nella volontà di allineare la **nozione di "prima casa"** alla definizione prevista dalla disciplina agevolativa in **materia di imposta di registro**, ancorando i benefici alla **sussistenza di requisiti oggettivi** ed eliminando il riferimento a criteri non idonei ad individuare l'esatta natura e consistenza degli immobili compravenduti meritevoli di agevolazione, in quanto causa di dubbi interpretativi e di notevole contenzioso.

Com'è noto, il nuovo regime trova applicazione ai **trasferimenti imponibili realizzati successivamente alla novella legislativa** e, in particolare, **successivamente al 13.12.2014**; tuttavia, in caso di fattispecie regolate dal vecchio regime agevolativo, la giurisprudenza di merito e legittimità prevalente ha ravvisato i **presupposti per l'applicazione dell'articolo 3, comma 2, D.Lgs. 472/1997**, secondo cui, in materia di violazioni tributarie: **"salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con**

*provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato”.*

I giudici che si sono espressi sull'argomento hanno più volte sottolineato la necessità di applicare i **principi di legalità e del favor rei** al caso in cui il contribuente aveva dichiarato che l'immobile acquistato possedeva, contrariamente a quanto affermato dall'Amministrazione finanziaria, **qualità intrinseche non di lusso secondo i previgenti parametri ministeriali**, ossia, per aver reso una dichiarazione che, per effetto della modifica normativa, **oggi non ha più alcuna rilevanza per l'ordinamento**.

Secondo la Corte di Cassazione, **il mendacio contestato, costituente l'espresso fondamento della sanzione, non può più realizzarsi**, in quanto caduto su un elemento (caratteristiche non di lusso dell'immobile) espunto dalla fattispecie agevolativa.

Tale orientamento favorevole al contribuente è ampiamente consolidato in seno alla Corte di Cassazione; si cita al riguardo la [sentenza n. 354/2019](#) che, confermando principi già sanciti dalla medesima Corte, ha precisato che “... *ci si trova qui di fronte ad una situazione di favore per il contribuente ancor più radicale ed evidente di quella (prevista dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 3) del sopravvenire di un regime sanzionatorio semplicemente più mite, costituita dalla formulazione ex novo della fattispecie legale di non spettanza dell'agevolazione; fondata su un parametro (quello catastale) del tutto differente da quello, precedentemente rinvenibile, fatto oggetto di mendacio*” (cfr. anche [Cassazione, sentenza n. 8409 del 16.03.2019; n. 2474 del 29.01.2019; n. 32304 e 32305 del 13.12.2018](#)).

Nella [sentenza n. 26423/2018](#), la Cassazione ha, inoltre, precisato che l'interpretazione estensiva del principio del *favor rei*, riconducibile al contenuto intrinseco della norma, non solo è consentita in via generale, ma **non appare neppure preclusa** da una previsione espressa e contraria contenuta nella disciplina transitoria.

La sentenza, dando esplicitamente continuità ad una linea interpretativa già formatasi sul punto, ha chiarito che **la successione di norme nel tempo ha, per il contribuente che ha posto in essere comportamenti irregolari, effetti immediati con conseguente applicazione del trattamento più favorevole**, per cui “*è venuto meno il titolo per applicare le sanzioni in quanto riferite a parametri normativi non più vigenti*, proprio perché, riguardo alla condotta posta in essere dal contribuente, si è spezzato il collegamento tra la **norma sanzionatoria** (il comma 4 della nota II bis dell'articolo 1 tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986) e la **norma impositiva**, così **significativamente modificata**”.

## DICHIARAZIONI

### ***I contribuenti che devono optare per il modello Redditi***

di Laura Mazzola

Seminario di specializzazione

### **I REDDITI ESTERI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E LA COMPLIANCE DEL QUADRO RW**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

I contribuenti, tenuti alla **presentazione della dichiarazione dei redditi**, in determinate ipotesi non possono utilizzare il modello 730/2020, né precompilato né ordinario.

In particolare, devono presentare il **modello Redditi Persone fisiche 2020** coloro che, nel periodo d'imposta 2019, hanno percepito:

- **redditi derivanti da produzione di “agroenergie” oltre i limiti previsti dal L. 66/2014;**
- **redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;**
- **redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita Iva;**
- **redditi di lavoro autonomo** a cui, ai fini delle imposte sui redditi, si applica l'[\*\*articolo 50 Tuir\*\*](#), in merito ai soci delle cooperative artigiane;
- **redditi diversi** non compresi tra quelli indicati nei righi “D4” (per i quali non è prevista una detrazione) e “D5” (derivanti da attività occasionale o da obblighi di fare, non fare e permettere) del modello 730/2020;
- **plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate e derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in imprese o enti esteri o localizzati in Paesi o territori a fiscalità privilegiata**, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
- **redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario;**
- **redditi da pensione**, di cui all'[\*\*articolo 49, comma 2, lett. a\), del Tuir\*\*](#), erogati da soggetti esteri, delle persone fisiche che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, situati nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia.

Inoltre, devono presentare il modello Redditi Persone fisiche 2020 coloro che, per il periodo d'imposta 2019, devono presentare il **modello Iva 2020, la dichiarazione Irap 2020 o la dichiarazione 770** (in quanto sostituti d'imposta) o **utilizzano crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero** diversi da quelli di cui al rigo “G4” (per redditi prodotti all'estero).

Infine, devono presentare il modello Redditi Persone fisiche 2020 i soggetti che, nel 2019 e/o nel 2020, **non sono residenti in Italia**.

In merito si rileva che, ai fini tributari, **sono considerati residenti in Italia** i seguenti soggetti:

- **iscritti nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d'imposta;**
- **non iscritti nelle anagrafi che hanno nello Stato il domicilio per la maggior parte del periodo d'imposta;**
- **non iscritti nelle anagrafi che hanno nello Stato la residenza per la maggior parte del periodo d'imposta.**

In merito si evidenzia che, ai sensi dell'[articolo 43 cod. civ.](#), il **domicilio** è identificabile nel **luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei propri affari e dei propri interessi** (morali, familiari o sociali), mentre la **residenza** è la **sede della propria dimora abituale**.

Alla luce di questa previsione, un contribuente residente in Italia, che **trasferisce la propria residenza all'estero in corso d'anno**, con l'iscrizione all'Aire e la conseguente cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente, deve verificare, al fine del pagamento delle imposte in Italia e dell'assolvimento degli obblighi tributari, l'**esatta data di variazione**.

Se, ad esempio, la variazione fosse avvenuta il 2 luglio 2019 (182 giorni in Italia e 183 all'estero), il soggetto **non si considererebbe fiscalmente residente in Italia per il periodo di imposta 2019**, salvo la dimostrazione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, della sussistenza del domicilio o della residenza sulla base delle previsioni civilistiche.

Diversamente, la **variazione avvenuta il 3 luglio 2019** (183 giorni in Italia e 182 all'estero), implicherebbe, in linea generale, il **mantenimento della residenza fiscale in Italia** per il periodo 2019 e l'obbligo di dichiarare nel nostro Paese **tutti i redditi prodotti** (anche all'estero e anche nella frazione d'anno in cui il trasferimento si è effettivamente concretizzato).

Infine, l'Agenzia delle entrate potrebbe **attrarre la residenza dell'espatriato in Italia sulla base della sussistenza del domicilio o della residenza civilistica**, utilizzando elementi quali:

- **eventuale disponibilità di un'abitazione permanente;**
- **presenza della famiglia;**
- **accreditamento dei propri proventi, anche se conseguiti all'estero;**
- **possesso di beni immobili e mobili;**
- **partecipazione a riunioni d'affari;**
- **titolarità di cariche sociali;**
- **sostenimento di spese alberghiere, iscrizioni a circoli o a clubs;**
- **organizzazione della propria attività direttamente o tramite soggetti che operano nel territorio dello Stato.**

## ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

### **L'analisi di regressione nella valutazione degli Studi Professionali**

di Corrado Mandriola di MpO & Partners, Giangiacomo Buzzoni di MpO & Partners



**“Ho deciso di cedere il mio studio professionale con MpO”**

MpO è il partner autorevole, riservato e certificato nelle operazioni di cessione e aggregazione di studi professionali:  
**Commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, Dentisti e Farmacisti.**

Nel 2016, grazie alla collaborazione tra una società di consulenza specializzata in operazioni M&A di Studi Professionali e professori dell'Università del Piemonte Orientale, si è per la prima applicata in Italia **l'analisi di regressione nella valutazione di Studi Professionali (Commercialisti, Ragionieri e Consulenti del Lavoro)**. L'analisi svolta, per le sue caratteristiche di unicità, è stata oggetto anche di un paper scientifico, reperibile presso il database internazionale open source SSRN al seguente link: <https://ssrn.com/abstract=3091103>.

L'analisi ha portato un contributo rilevante in un settore caratterizzato da transazioni “private” e quindi non catturate da nessun database ad oggi disponibile. Inoltre, l'utilizzo di una metodologia oggettiva come le **analisi di regressione, si è dimostrata uno strumento straordinariamente efficace nella gestione dei processi aggregativi di studi professionali in corso nel nostro Paese**. Fenomeno quest'ultimo in forte crescita nell'ultimo decennio e connesso con l'affinamento delle specializzazioni.

Anche nella valutazione dello Studio Professionale, così come per le aziende, l'approccio richiesto all'esperto valutatore **deve essere basato su solidi razionali, dovendosi evitare, ove possibile, approcci di tipo soggettivo**. Sia per identificare, sempre più puntualmente, il giusto valore del Target, sia per tutelare il valutatore rispetto ai rischi professionali. L'analisi di regressione, come vedremo di seguito, permette di soddisfare entrambe queste esigenze.

In sostanza, **la regressione è uno strumento che permette di verificare se esista (e quanto sia forte) una relazione tra due set di dati, ciascuno composto da una o più variabili**. Misura quindi l'impatto del cambiamento di una o più variabili esplicative, dette indipendenti, su una o più variabili di interesse, dette dipendenti, oltre a fornire una misura dell'affidabilità del modello stesso. Per questa ragione anche i **Principi Italiani di Valutazione (PIV), in tema di valutazioni con il metodo dei multipli, indicano che ponendo il multiplo come funzione di una o più variabili (sia contabili che extra-contabili), la regressione permette di collegare il suo livello con la dinamica di più driver di valore sottostanti contemporaneamente, restituendo i parametri necessari a costruire il multiplo appropriato** (sintesi commento al PIV 3.1.38). Il risultato di un'analisi di

**regressione effettuata su un multiplo è infatti un'equazione con l'attribuzione di un "peso" (coefficiente) ad un certo numero di variabili, che si sono dimostrate determinanti nella formazione dei prezzi delle transazioni incluse nel campione di riferimento.** Moltiplicando le medesime variabili, questa volta relative al target, per il corrispondente coefficiente individuato dalla regressione si ottiene il multiplo più appropriato su cui basare la stima di valore.

**Perché la regressione è proposta dai PIV con riferimento al metodo dei multipli?** Il metodo dei multipli di mercato per la valutazione del capitale economico è caratterizzato da una semplicità di applicazione solo apparente: non è un procedimento meramente meccanico "quick and dirty", ma un processo articolato e discrezionale. In sintesi, **la loro facilità di applicazione può avere come risultato stime poco coerenti, in cui variabili chiave come rischio, crescita e flussi potenziali non sono considerati.** Questo può difficilmente accadere ricorrendo ad un'analisi di regressione, basata su un dataset omogeneo e sufficientemente numeroso, poiché **tutte le variabili che si sono dimostrate rilevanti nella formazione dei prezzi sono evidenziate e qualora ne fossero state omesse il modello lo indicherebbe restituendo un basso livello di significatività.** Vi è poi un ulteriore ragione. Nonostante qualsiasi valutazione sia caratterizzata da soggettività, **il metodo dei multipli è particolarmente soggetto a manipolazioni per la mancanza di trasparenza sulle ipotesi sottostanti,** rendendo virtualmente possibile ottenere qualunque stima del valore. La regressione impone innanzitutto l'utilizzo di un dataset ampio, quindi non è più possibile scegliere poche osservazioni "comode" rispetto ad un predeterminato obiettivo finale. Inoltre, se il campione non è omogeneo (ad esempio costituito da Studi Professionali con ottima redditività) con il target (Studio a bassa redditività) la regressione ne terrà conto.

**È quindi lo strumento che favorisce la massima oggettività nell'applicazione della metodologia dei multipli.** Tuttavia, l'analisi di regressione è uno strumento tanto potente quanto numerose e di qualità sono le informazioni disponibili, pertanto ha visto applicazione in ambiti valutativi soprattutto con riferimento alle aziende quotate, e quotate sui mercati più evoluti, dove si è quasi raggiunta l'informazione perfetta. Inoltre, **non è uno strumento automatico, sono necessarie competenze trasversali per applicarlo correttamente, soprattutto matematico/statistiche ed economiche.** Occorre infatti che vi sia una logica sottostante alla scelta delle variabili, logica basata sulla teoria economica, e occorre valutare criticamente gli esiti dell'analisi anche da un punto di vista statistico. **Per queste ragioni l'analisi di regressione è stata a lungo confinata ai target aziendali di grandi dimensioni, ma costituisce oggi uno strumento indispensabile per qualsiasi esperto valutatore che voglia applicare con la massima oggettività la metodologia dei multipli, indipendentemente da quale sia l'oggetto della valutazione.** Anche, quindi, nella valutazione di Studi professionali.